



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUQUICCHIO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE LECCE	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOSI	SERGIO MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted] 2016 depositato il 27/10/2016
- avverso SOLL. DI PAGAMEN n° [redacted] TRIB. LOCALI 2014
- avverso ING. DI PAGAMENT n° [redacted] TRIB. LOCALI 2014
- contro:
CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO
VIA XX SETTEMBRE 73048 NARDO'
- avverso SOLL. DI PAGAMEN n° [redacted] TRIB. LOCALI 2014
- avverso ING. DI PAGAMENT n° [redacted] TRIB. LOCALI 2014
- contro:
SO.G.E.T. SPA

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

ATTOLINI STEFANIA
VIA PALMA, 4 72100 BRINDISI BR

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 2459/2016

UDIENZA DEL

14/03/2017 ore 09:30

N°

1305

PRONUNCIATA IL:


14 MAR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 MAR. 2017

Il Segretario

Fabio Marmeco
Coll. Trib. Tributario



FATTO

Con il ricorso contrassegnato in epigrafe parte ricorrente impugnava l'indicata ingiunzione di pagamento ed il conseguente sollecito emessi dalla So.g.e.t. S.p.A. per conto dell'interessato Consorzio di bonifica in riferimento agli specificati contributi consortili riguardanti l'anno 2014.

In ragione della esposta pluralità di rilievi lamentava l'istante illegittimità e infondatezza degli opposti atti, avuto particolare riguardo all'assunto difetto di presupposti impositivi. In particolare, deduceva l'assenza di opere arrecanti utilità diretta e specifica agli immobili assoggettati al contributo, contestando in radice il piano di classifica del Consorzio, il conseguente riparto delle spese consortili e gli atti amministrativi ad essi collegati.

Evidenziava contraddittorietà ed astrattezza della motivazione del provvedimento di ingiunzione, privo di riferimenti agli interventi effettuati dal Consorzio ai fini delle supposte migliorie in concreto mai realizzate; producendo all'uopo perizia tecnica giurata attestante la lamentata situazione dei luoghi.

Benché tempestivamente notificato il ricorso tanto al Consorzio quanto al concessionario, tali enti non si costituivano.

All'udienza di discussione il ricorrente rassegnava le conclusioni riportate a verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che costituendo i provvedimenti impugnati (ingiunzione di pagamento e relativo sollecito, al primo inscindibilmente connesso) atti idonei a rappresentare la volontà impositiva, gli stessi determinano – ex art. 100 c.p.c. – interesse ad impugnare, ritenuta la riconducibilità alla categoria di quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92.

Sulla base del disposto dell'art. 2697 del codice civile, a mente del quale "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*", è indubbio che l'ente impositore, nella instaurata controversia, sia obbligato a dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa assumendo, in sostanza, la posizione processuale di parte che avanza una pretesa. Detto principio generale, che informa il sistema

processuale civile e quindi anche il procedimento tributario, può trovare deroga, con attribuzione alla parte privata del relativo onere probatorio, solo qualora la norma di imposta o quella del procedimento preveda espressamente tale inversione di obbligo processuale.

Orbene, dall'esame delle disposizioni della L.R. n. 4 del 2012 titolata "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", che in concreto disciplina la materia, non si ricava alcun precetto che imponga al proprietario degli immobili rientranti nel perimetro di contribuenza di dover provare egli la sussistenza — ed, in ipotesi, l'insussistenza — dei nominati fatti costitutivi la pretesa contributiva.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario vale dunque la regola generale dettata dall'art. 2697 cod. civ., sicché, in applicazione della stessa, "l'ente che vanta un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa" (ex multis, Cass. n. 955/2016, n. 1946/2012, n. 13665/2001).

A La prova del beneficio diretto e specifico grava pertanto sull'ente impositore e nella fattispecie, essendo stati citati sia il concessionario So.g.e.t. S.p.A che il Consorzio di bonifica, sull'una o sull'altra parte pubblica ricadeva facoltà di assolvere al relativo onere.

Siffatta prova presuppone che l'ente impositore o il concessionario dimostri anzitutto la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza in relazione all'ambito operativo del corrispondente piano di classifica, in tale ipotesi profilandosi presunzione di beneficio fondiario, considerate le finalità pubblicistiche svolte dai Consorzi sottese alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Sul punto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2241/2015, ha avuto modo di precisare che "....., il Consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo" (cfr. anche Cass. n. 654/2012; n. 11722/2010).

Ebbene, nella fattispecie il nominato onere di allegazione non risulta soddisfatto.

A ciò si aggiunga che il contribuente ha versato in atti perizia giurata – corredata di rilievi fotografici – dalla quale emerge l'insussistenza di qualsiasi miglioria al fondo assoggettato a contribuzione, conseguendo incontestata dimostrazione dell'infondatezza dell'avversata pretesa.

Da quanto innanzi discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, in quanto tra loro connessi.


Si stima equo compensare le spese tra le parti in considerazione delle perplessità giurisprudenziali che hanno caratterizzato le questioni dibattute.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati; spese compensate.

Lecce, 14.03.2017

IL Relatore



Il Presidente 